

**Avv. GIUSEPPE CARRATELLI**  
**STUDIO LEGALE CARRATELLI**  
**Professionisti Associati**  
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA  
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 75759

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CALABRIA**

**CATANZARO**

**RICORRE**

Il dott. **Davide BRUNO**, nato a Cosenza il 18.2.1983 (c.f. BRNDVD83B18D086S), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Schipani n. 110, nello studio dell'Avv. Mariagemma Talerico, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza alla via Sabotino n. 55, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it](mailto:giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it)

**ricorrente**

**CONTRO**

**Associazione Regionale dei Comuni della Calabria – ANCI Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro alla Via San Giorgio n.9 (c.f. 97009310794);

**ANCI Giovani Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro alla Via San Giorgio n.9 (c.f. 97009310794);

**ANCI** (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (c.f. 80118510587)

**resistenti**

## E NEI CONFRONTI DI

**Marco AMBROGIO** nato a Cosenza il 21 luglio 1981 (c.f. MBRMRC81L21D086Y), residente in Cosenza-fraz. Donnici Inferiore, alla via ex Provinciale n.85

**controinteressato**

## NONCHE' NEI CONFRONTI DI

1	D'IPPOLITO	GIUSEPPE
2	ESPOSITO	SERGIO
3	CAPPARELLI	ANDREA
4	MALIZIA	FRANCESCA
5	CUTRULLA'	GIUSEPPE
6	MASTROIANNI	DAVIDE
7	MANCUSO	DOMENICO
8	LEPORE	LUCA
9	MARTINO	MARCO
10	PERRONE	ANDREA
11	MARTINO	CATERINA
12	PALAMARA	ROCCO
13	PROCOPI	GIULIA
14	CELI	FRANCESCA ARLOTTA
15	RISO	ANGELICA
16	FRANZE'	EMANUELE
17	LIZZI	RUDI NICCOLO'
18	CAIRO	GAETANO
19	SCONOSCIUTO	PASQUALE
20	BRUZZANITI	FRANCESCO
21	PUGLIESE	LAURA
22	GIULIANI	GIULIANA
23	AFFATATI	LUIGI
24	SPANO'	GIUSEPPE
25	MELE	PIETRO

26	ZANFINI	ANDREA
27	LAGAGNA	FRANCESCO
28	SERRA	ALESSANDRA
29	ZAGARESE	ALDO
30	PRINCIPE	MARIO
31	SCARPELLI	ALESSANDRO
32	TAMBURI	VINCENZO
33	RAKIELI	DANIELE
34	SPADAFORA	FRANCESCO
35	SACCO	GIUSEPPE
36	SCORZA	ACHIROPITA
37	TOMAINO	MAURIZIO
38	AGOSTINO	FRANCESCO
39	GRECO	GAETANO

**controinteressati**

**PER L'ANNULLAMENTO**

-previa sospensiva- A) della comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, con cui è stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore dell'ente per il giorno 18 settembre; B) del verbale dell'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, con cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale – conosciuto dal ricorrente il 3.10.2017 a seguito di accesso agli atti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

**FATTO**

L'odierno ricorrente è consigliere comunale di Cosenza, non ha compiuto i 35 anni di età, ed è, quindi, membro dell'ANCI Giovani

Calabria, giusta previsione del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori (doc.3).-

Con posta elettronica ordinaria del 15.9.2017 (doc.4) il ricorrente ha ricevuto la comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, diretta al Sindaco di Cosenza, con la quale era stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre (senza neppure specificare l'anno!).-

In tale comunicazione veniva richiamato l'art.8 del regolamento della consulta di Anci Giovani, il quale prevede che *"la convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento e deve contenere:*

- data, ora e luogo di svolgimento dell'Assemblea Congressuale;
- ordine del giorno dei lavori;
- copia del presente regolamento.- "

Ciò nonostante, in data 18.9.2017, quindi a distanza di soli 12 giorni dalla sua convocazione, si è svolta presso la sede dell'amministrazione provinciale di Cosenza, l'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria in cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale.-

A tale assemblea, per il ridotto lasso temporale dalla convocazione, l'odierno ricorrente non ha partecipato.-

Tali provvedimenti risultano del tutto illegittimi, per i seguenti

#### **MOTIVI**

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.8 DEL  
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DI ANCI GIOVANI,  
ART.3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI  
TRASPARENZA.-**

1.- Preliminarmente si osserva che la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in cui è in contestazione la regolarità di operazioni elettorali (cfr. *ex multis*, Cassazione Civile. Sez. Un. n.15691 del 27.7.2015).-

In tal senso si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 21.2.2017 (doc. 5), su fattispecie riguardante proprio l'ANCI regionale, che ha accertato la natura di ente pubblico dell'associazione in virtù dei seguenti elementi:

- partecipazione all'associazione di soli soggetti pubblici;
- struttura organizzativa che prevede quale requisito minimo per ricoprire incarichi associative la carica di Sindaco, Consigliere comunale , Assessore Comunale, Presidente o rappresentante legale di enti associati;
- esclusiva finalità di interesse pubblico che l'associazione persegue;
- finanziamento pubblico che perviene da enti pubblici;
- l'applicazione operata dall'ANCI del D.lgs. 33/2013, in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- poteri pubblici riconosciuti all'associazione (art.1 statuto ANCI Nazionale);
- inserimento dell'Anci nell'elenco Istat delle amministrazioni

pubbliche di cui all'art.1 comma2 della L.196/2009;

- pronunce del Consiglio di Stato nn.2326 del 2016 e 778 del 2000.-

Poiché il presente ricorso implica l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali svoltesi per l'elezione di uno degli organi della predetta associazione, non può sussistere alcun dubbio circa la giurisdizione del Giudice amministrativo.-

2.- Sulla legittimazione ad agire dell'odierno ricorrente si evidenzia che lo stesso è consigliere comunale di Cosenza, eletto quando aveva meno di 35 anni di età e pertanto aspirante candidato alla carica di coordinatore regionale di ANCI Giovani Calabria, quindi portatore di un interesse sostanziale diretto e qualificato alla legittimità del procedimento elettorale ed alla corretta fissazione della data di svolgimento delle elezioni (cfr. Cons. Stato sentenza n.4448/2017).-

3.- Nel merito, non v'è dubbio che gli atti impugnati siano illegittimi, in quanto posti in violazione del regolamento ANCI, ed in particolare dell'art.8 il quale prevede che la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei coordinatori e dei coordinamenti regionali deve essere inviata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, deve essere indirizzata ai giovani amministratori e deve contenere:

- data, ora e luogo di svolgimento dell'Assemblea Congressuale;

- ordine del giorno dei lavori;

- copia del regolamento.-

L'odierno ricorrente, si ripete, aspirante candidato alla carica di coordinatore Anci Giovani Calabria, non ha potuto partecipare alla

competizione elettorale, così venendo lesi i suoi diritti, sia quale possibile candidato alla carica di coordinatore, sia quale elettore di altri candidati, in quanto, solo con posta elettronica ordinaria del 15.9.2017 ha avuto notizia della comunicazione (impugnata col presente ricorso) prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, inviata al Sindaco del Comune di Cosenza, con la quale è stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre (senza specificare l'anno), e nella quale non è stato specificato l'ordine del giorno dei lavori, e tantomeno è stata allegata copia del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, per come invece previsto dall'art.8 del predetto regolamento.-

Ciò nonostante, in data 18.9.2017, quindi a distanza di soli 12 giorni dalla convocazione dell'assemblea, e di appena 3 giorni dalla comunicazione all'odierno ricorrente, si è svolta presso la sede dell'amministrazione provinciale di Cosenza, l'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria, in cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria, e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale.-

E' evidente che il risultato elettorale è viziato dall'illegittimità delle modalità di convocazione dell'assemblea congressuale, che non ha rispettato l'art.8 del regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori ed in particolare:

- la convocazione non è stata indirizzata ai giovani amministratori ma solo ai sindaci;

- tra la convocazione dell'assemblea e lo svolgimento della stessa non sono trascorsi 15 giorni;
- la comunicazione non conteneva la data (non era stato indicato l'anno), l'ordine del giorno dei lavori e la copia del predetto regolamento.-

Pertanto, poiché il ricorrente è venuto a conoscenza in estremo ritardo – a lui certamente non imputabile - della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo coordinatore regionale, ed essendo stata, tale comunicazione, comunque diffusa ben oltre il termine minimo di quindici giorni previsto dal regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori, che è stato fissato al fine di consentire la *par condicio* fra tutti i giovani amministratori, a garanzia del contemperamento di tutti gli interessi coinvolti (cfr. in via analogica sul rispetto dei termini al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14/11/2012, n. 2750), è evidente che le operazioni elettorali non sono state svolte correttamente, ed è quindi doveroso l'annullamento dell'impugnato verbale dell'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, avendo, il ricorrente medesimo, interesse diretto a concorrere alla predetta carica.-

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.**

Il ricorrente formula altresì istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.-

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso è facilmente evincibile dalla argomentazioni sopra riportate.-

Il *periculum*, invece, si rinviene agevolmente nelle illegittime, ingiuste e gravemente pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli atti impugnati, idonei a compromettere irrimediabilmente il funzionamento dell'ANCI Giovani Calabria, che si troverebbe ad esercitare le proprie funzioni con un coordinatore nominato illegittimamente, con ogni conseguenza sulle iniziative adottate dall'associazione, che dovrebbe essere la sede in cui i giovani amministratori acquisiscono i principi propri dell'azione amministrativa, in particolar modo quello di legalità, che è stato palesemente violato con gli atti impugnati.-

Pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., il ricorrente chiede che, sentito il difensore, venga disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.-

Il *periculum* sussiste anche per il ricorrente personalmente, che resterebbe privato di una importante e gratificante possibilità all'esercizio della funzione di coordinatore dell'azione amministrativa di un'associazione altamente rappresentativa.-

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti i 39 componenti anch'essi eletti, in data 18.9.2017, nel nuovo coordinamento regionale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti.-

Il numero dei controinteressati – 39, oltre il signor Marco Ambrogio, raggiunto da notifica effettuata in via ordinaria – rende

sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.-

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.-

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto difensore nella qualità di cui in premessa

#### FA ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la notifica del ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'ANCI Calabria (<http://www.ancicalabria.it>).

§§§§§

Per i motivi che precedono, e con espressa riserva di dedurne ulteriori allorquando l'ANCI avrà prodotto in giudizio tutti gli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

#### CHIEDE

che codesto On.le TAR, previa suspensiva, sentito il difensore, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, perchè illegittimi, i provvedimenti impugnati.-

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distarre in

favore del sottoscritto difensore.-

Produce:

- 1) comunicazione prot. n.33/17 del 6.9.2017 del Coordinatore Regionale di Anci Giovani Calabria, con cui è stata convocata l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore per il giorno 18 settembre;
- 2) verbale dell'assemblea congressuale Anci Giovani Calabria del 18 settembre 2017, con cui è stato eletto Marco Ambrogio come coordinatore regionale di Anci Giovani Calabria e sono stati nominati i 39 componenti del coordinamento regionale
- 3) regolamento della Consulta Nazionale Anci Giovani Amministratori;
- 4) posta elettronica ordinaria del 15.9.2017;
- 5) ordinanza del 21.2.2017 emessa dal Tribunale di Cagliari;
- 6) Statuto ANCI Calabria;
- 7) Statuto ANCI nazionale.-

\* \* \*

*Dichiara che trattandosi di contenzioso elettorale il presente atto è esente da spese e da versamento del contributo unificato, ex art.3 comma 2 L.1147/1966 e s.m.i.*

*Salvis iuribus.*

Cosenza, 4 ottobre 2017

**Avv. Giuseppe Carratelli**